

in data 6 ottobre 1913

Il nostro Istituto, ai sensi dell'Art.15 della sua legge costitutiva, è autorizzato fra gli altri modi di investimento, ad impiegare le sue riserve matematiche come ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto, nei limiti di cui all'Art.11 del Regolamento, anche in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato Italiano.

Fra tali annualità tengono posto notevole, quelle accordate dallo Stato quale sovvenzione chilometrica governativa attribuita alla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata. Le annualità ora indicate sono cedibili o vincolabili, anche integralmente, in Italia o all'estero, a servizio delle obbligazioni emesse dalla Ditta concessionaria a norma dell'Art.36 del Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse a industrie private, approvato con R. Decreto 9 maggio 1912 N.1447.

L'articolo succitato stabilisce la garanzia dello Stato per la parte di sovvenzione chilometrica governativa relativa al servizio dei capitali da impiegare per la costruzione della ferrovia, e dispone che il Ministro del Tesoro d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, stabilisce caso per caso, le norme opportune per regolare la emissione delle obbligazioni stesse in rapporto alle condizioni del mercato e per assicurare alla costruzione della linea l'impiego delle somme ritratte dall'emissione.

= 2 = 2

Inoltre, il procedimento seguito per l'assegnazione della sovvenzione governativa afferente la costruzione della linea - così per l'attribuzione del valore fatta alla costruzione da parte degli organi competenti del Ministero dei LL. PP. come per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste per il mantenimento in istato integro della linea stessa - è tale che lascia sorgere, in chi si surroga all'impresa nelle annualità dovute dallo Stato, la legittima presunzione che non possa mai mancare da parte dello Stato e durante tutto lo svolgimento dell'operazione la garanzia del credito risultante dall'ulteriore svolgimento dell'operazione stessa. Tutto ciò considerato e tenute presenti le particolari convenienze dell'Istituto per siffatti investimenti, in rapporto alle attuali condizioni del mercato, il Consiglio di Amministrazione autorizzava il Comitato Permanente a prendere in esame le offerte di cessione di tali annualità e a provvedere, entro certi limiti di disponibilità, per gli esercizi 1913 e seguenti, all'investimento indicato con le opportune cautele.

Il Comitato mentre è lieto di poter riferire al Consiglio che le operazioni di cessione di annualità sono offerte all'Istituto ad un tasso remuneratore tale che permette di coprire gli impegni che l'Istituto assume verso gli assicurati per contratti di rendite vitalizie i quali, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione, debbono considerarsi quali contro partite degli investimenti di cui si tratta, deve però rilevare alcune dubbiezze circa la sicurezza della completa operazione finanziaria che l'Istituto

andrebbe a compiere con l'acquisto di annualità dovute dallo Stato, quali sovvenzioni chilometriche governative per la costruzione di ferrovie concesse all'industria privata.

Invero, per la dizione degli articoli 190 e 188 della legge, più volte citata, può sorgere il dubbio che nella eventualità dell'esercizio del diritto di riscatto da parte dello Stato, non solo la continuità dell'investimento dell'Istituto possa soffrirne, ma non sia da escludere anche la eventualità di una commisurazione della indennità da corrispondersi dallo Stato alla ditta concessionaria insufficiente a coprire il residuo credito dell'Istituto risultante dall'insieme delle condizioni concordate fra Istituto e impresa concessionaria per l'acquisto delle annualità di cui sopra.

Il Comitato, in presenza di tali gravi dubbi, esaminata analiticamente tutta quanta la questione, così nei suoi rapporti con i bisogni della economia generale del paese, i quali consigliano l'Istituto ad agevolare nei limiti delle sue necessità siffatte operazioni, come nei rapporti degli impegni speciali che l'Istituto assume di fronte ai propri assicurati per la raccolta dei fondi da investire nelle operazioni sopra menzionate, ha ritenuto conveniente di riportare la questione all'esame del Consiglio, esprimendo l'avviso che sia necessaria la richiesta di un minimum di garanzie al conseguimento delle quali l'Istituto dovrebbe condizionare la effettuazione dell'operazione finanziaria di cui si tratta, specialmente quando essa debba portarsi sul valore integrale dell'annualità dovuta dallo Stato.

L'Istituto, a parere del Comitato, potrebbe impegnarsi nelle operazioni sopra indicate quando nelle convenzioni speciali per la concessione delle ferrovie alla industria privata, si facesse luogo ad una condizione del tenore seguente:

"Nel caso in cui il concessionario o sub-concessionario di una ferrovia accordata all'industria privata abbia ottenuto una sovvenzione governativa e abbia ceduto ad altri, a norma dell'art.37 del Testo Unico contenente le disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvate con R. Decreto 9 maggio 1912 N.1447, la parte della sovvenzione chilometrica governativa attribuita alla costruzione, la indennità di cui all'Art.190 lett.a) non potrà mai essere inferiore al valore delle annualità, ancora da scadere, per la parte di sovvenzione chilometrica governativa destinata alla costruzione, quale venne determinata nell'atto di concessione, scontato al saggio stabilito nell'atto di concessione stesso, a norma dell'Articolo 30 della legge sopra citata."

Dopo breve discussione, il Consiglio, preso atto della relazione e della proposta del Comitato permanente, approva a voti unanimi il seguente ordine del giorno, formulato dal Presidente:

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
udita la relazione del suo Comitato permanente in
merito agli investimenti delle disponibilità dell'Istituto

in acquisto di annualità dovute dallo Stato quali sovvenzioni chilometriche governative attribuite alla costruzione di linee ferroviarie concesse all'industria privata,

ritenuta indispensabile, per la natura degli investimenti cui l'Istituto è autorizzato per legge, e per la natura degli impegni derivanti all'Istituto dalle operazioni assicurative da esso esercitate, una efficace garanzia in relazione all'intero svolgimento dell'operazione finanziaria.

approva la richiesta da farsi da parte dell'Istituto delle condizioni cautelative proposte dal Comitato, alle quali dovranno essere subordinate le deliberazioni relative all'effettuazione delle operazioni stesse, e dà mandato al Comitato di volere esperire le pratiche occorrenti perché tali operazioni siano rese possibili all'Istituto.
